"Omissis"

FATTO E DIRITTO

DATO ATTO:

che - F.F. adì il Giudice di Pace di Filadelfia perchè venisse accertata l'inesistenza delle ragioni creditorie vantate nei suoi confronti dall'avv. M.S. per l'opera prestata in rappresentanza di esso F. innanzi al Tribunale di Cosenza nei procedimenti nn.r.g. 4095/05 e 4092/05; negò di aver mai conferito un incarico al professionista per tali cause, riconoscendo invece l'esistenza di un mandato per altri procedimenti il cui corrispettivo sarebbe stato azionato con due successivi decreti ingiuntivi del Giudice di Pace di Paola e di quello di Filadelfia;

che - l'avv. M. si costituì confermando il conferimento dell'incarico e la corrispondenza di quanto richiesto alla liquidazione operata dal competente Consiglio dell'Ordine;

che - l'adito Giudice di Pace accolse la domanda di accertamento negativo; il Tribunale di Cosenza, decidendo sull'appello dell'avv. M., ne respinse il gravame rilevando che, sebbene l'appellante avesse dimostrato l'infondatezza dell'assunto del cliente, producendo la copia degli atti introduttivi dei due giudizi, recanti la procura sottoscritta dallo stesso ed autenticata da esso esponente, non avrebbe però provato di aver comunicato la rinunzia all'incarico al cliente, ritenendo che, a mente della L. n. 794 del 1942, art. 7, solo a seguito della rinunzia o del compimento dell'incarico debitamente comunicati sarebbe nato il diritto ad esigere il compenso.

che - per la cassazione di tale pronunzia l'avv. M. ha proposto ricorso, affidandolo a due motivi; il F. non ha svolto difese.

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore:

- "1 Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 7 nonchè vizio di motivazione, laddove il giudice dell'appello ha ritenuto che il compenso per l'opera prestata fosse condizionato alla dimostrazione della rinunzia all'incarico e non già all'effettuazione dello stesso.
- 2 Con il secondo motivo viene denunziata la violazione del principio della ripartizione dell'onere della prova e, nuovamente, un vizio di motivazione, laddove il giudice del gravame ha ritenuto decisiva, al fine di accogliere la domanda di accertamento negativo, la mancata prova della comunicazione della rinunzia, mentre tale circostanza avrebbe avuto un rilievo, semmai, nella determinazione del quantum debeatur.
- 3 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logica, appaiono fondati.
- 3.a La L. n. 794 del 1942, art. 7, abrogato ad opera della L. 7 novembre 1957, n. 1051 stabiliva che "Cause non giunte a compimento.

Per le cause inibiate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata", tale statuizione è stata riprodotta sia nel D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 3 ("Giudici non compiuti - Nei giudici iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorati ed i diritti per l'opera svolta sino alla cessazione del rapporto"), sia nel D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 3 (con formulazione presso che identica): in tutti i predetti testi

normativi appare evidente che la ratio legis è quella di riconoscere al professionista un compenso che sia esattamente commisurato all'opera svolta, anche se cessata prima del termine del procedimento al quale essa si riferisca.

- 3.a.1 E' pertanto priva di riscontro normativo e logico l'interpretazione che della norma sopra richiamata da il giudice dell'appello che fa dipendere l'insorgenza stessa del diritto al compenso professionale dall'accertamento della circostanza della comunicazione al cliente della rinunzia dell'incarico, riguardando invece tale aspetto solo la determinazione del quantum debeatur.
- 4 Si formula pertanto la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio con declaratoria di manifesta fondatezza".

RITENUTO Che la relazione è condivisibile e parte intimata non ha svolto difese;

che dunque il ricorso va accolto e cassata la gravata decisione, con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione soggettiva, il quale, alla luce del principio di diritto sopra esposto, provvederà a novellato esame dell'appello e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata nei termini esposti nella parte moriva; rinvia al Tribunale di Lamezia Terme in diversa composizione soggettiva, che provvederà anche alla ripartizione dell'onere delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6-2 della Corte di Cassazione, il 13 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015